

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

65.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BERNARDI GUIDO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		BAGHINO	816, 825, 828, 833, 836, 841 850, 851, 856, 857, 858
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2801)	816	BOCCHI	828, 829, 846, 849, 850, 856
PRESIDENTE	816	COMINATO	857
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CONTU	827
Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (1989);		CUFFARO	836, 852, 853, 854, 855
LUCCHESI ed altri: Provvidenze per lo sviluppo ed il potenziamento della pesca marittima (1593);		FARAGUTI	855
PERNICE ed altri: Norme per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (2090)	816	FEDERICO	852
PRESIDENTE	816, 824, 825, 826, 827, 828 829, 831, 833, 836, 839 840, 841, 844, 846, 848 849, 850, 851, 852, 853 854, 855, 856, 857, 858	GRIPPO, <i>Relatore</i> 821, 825, 826, 827, 828, 829, 830 831, 832, 833, 836, 839, 840 844, 846, 850, 852, 853, 855	849, 851, 857
		LUCCHESI	849, 851, 857
		MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>	818, 821, 851, 854 855, 856, 857
		MARZOTTO CAOTORTA	851, 854, 855, 857
		MORAZZONI	854
		NONNE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	825, 826, 827, 830, 839 840, 849, 850, 851, 853, 854
		PERNICE	818, 819, 826, 829 836, 839, 848, 850
		POTI	830, 855, 857
		TOMBESI	854, 857
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	858

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

La seduta comincia alle 10,10.

MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Comunico che ancora non sono pervenuti i prescritti pareri; rinvio, pertanto, la discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (1989); e delle proposte di legge Lucchesi ed altri: Provvidenze per lo sviluppo ed il potenziamento della pesca marittima (1593); Pernice ed altri: Norme per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (2090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima » e

delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri: « Provvidenze per lo sviluppo ed il potenziamento della pesca marittima »; Pernice ed altri: « Norme per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ».

Come i colleghi ricorderanno abbiamo già iniziato la discussione sulle linee generali.

BAGHINO. L'elaborazione effettuata in sede di Comitato ristretto nel realizzare il testo unificato oggi al nostro esame è stata ampia e prolungata ed ha permesso di chiarire notevoli punti.

Desidero però ricordare che tutti i problemi che ci siamo trovati di fronte erano già emersi nel corso della prima Conferenza nazionale sulla pesca effettuata a Roma nel 1974.

Da questa Conferenza erano scaturiti la risoluzione approvata dalla nostra Commissione nel giugno 1980 ed il disegno di legge del settembre 1980, di cui si sta compiendo l'iter parlamentare.

Nel documento conclusivo di quella Conferenza si legge che venivano richiesti già allora la ristrutturazione, la riqualificazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia nell'insieme delle sue articolazioni, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione fra piccoli e medi pescatori e della capacità imprenditoriale, con riferimento sia alla pesca oceanica sia a quella mediterranea, a quella lacustre o fluviale. In proposito va tenuto presente che venivano indicati obiettivi quali il contratto nazionale di lavoro e di assistenza previdenziale dei lavoratori della pesca, l'incentivazione di nuove giovani forze da inserire all'interno dell'industria della pesca, la necessità di riorganizzare e potenziare le infrastrutture a terra e quindi i porti pescherecci particolarmente carenti.

Tutti questi problemi si sono fatti particolarmente pressanti fra il 1980 ed il 1981. In questo periodo non vi sono stati altro che guasti, che hanno provocato una notevole riduzione della flotta peschereccia nazionale ed una evasione di gio-

vani forze dal settore della pesca verso altri settori industriali.

Vi è stato un provvedimento relativo al credito (mi pare si tratti della legge n. 1457 del 1956 e successive modificazioni), però, a parte il fondo naturalmente ridotto, presso il ministero sono rimaste centinaia e centinaia di domande inevase le quali, ove dovessimo approvare il provvedimento in discussione nel suo testo attuale, avrebbero la priorità, e certamente coprirebbero l'erogazione stabilita dalla legge. Già si nota, quindi, una insufficienza che dovrebbe preoccupare e che comunque deve dare luogo alla garanzia di un ulteriore immediato interessamento, affinché non vi siano dei vuoti e quindi non vi siano nel provvedimento carenze tali da provocare la inattività, l'inutilità e l'inefficacia del provvedimento stesso: il rischio sarebbe quello di aver affrontato il problema della pesca marittima con le migliori intenzioni, ma di non riuscire ad arrivare a soluzione a causa di una serie di impedimenti, nonostante ormai tutti affermino che la pesca marittima, come del resto quella fluviale e quella lacustre, è diventata un settore non solo importante ma fondamentale nel campo alimentare.

Da tutte le parti, lo ripeto, sentiamo ribadire la rilevanza del settore della pesca, eppure notiamo l'aumento continuo di importazione di pesce, e questo significa che assistiamo ad espressioni di volontà puramente retoriche. Sottolineo tutto ciò perché noi consideriamo questa legge non la soluzione del problema, ma solo un avvio verso tale soluzione proprio in considerazione della adozione di certe iniziative e della introduzione di certi istituti quali il Fondo centrale per il credito peschereccio e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che fu richiesto dall'Italia fin dal 1976 al Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo della FAO. Si tratta di iniziative che meriteranno una particolare attenzione di carattere sperimentale per poter dar luogo ad eventuali correzioni e modifiche in modo da ottenere il maggior rendimento. Che questo settore della pesca sia di notevole rile-

vanza ce lo dimostra anche il reiterato interessamento della Comunità economica europea sul tema. Direi quasi che non passa mese senza che la CEE si interessi del problema della pesca, e non faccio riferimento al Lomé I o al Lomé II, che ha una caratteristica particolare per gli Stati A, B e C, ma alla nostra situazione particolare nell'ambito del Mediterraneo.

Questo al nostro esame è un provvedimento che auspica una azione politica di ampio respiro, peraltro da tutti richiesta. Si afferma che la pesca marittima deve costituire una valida componente della politica alimentare italiana, ma allora, per una visione organica del problema, è necessario passare dalla considerazione della pesca e dell'allevamento a quella anche della conservazione, della trasformazione e della commercializzazione del prodotto, stimolare la ricerca scientifica e tecnologica nonché dare in modo particolare incremento (e qui siamo solo all'avvio) al credito agevolato, ai contributi a fondo perduto, ai premi per la demolizione del naviglio vetusto. Nel caso in cui veramente ci mostrassimo attivi su questi tre punti, riusciremmo, tra l'altro, non solo a rimodernare la flotta ma a potenziarla, e conseguentemente a dare almeno ai piccoli e medi cantieri un impulso di cui hanno notevolmente bisogno vista la situazione di crisi in cui si trovano.

Io non so se il testo in discussione abbia tenuto conto delle considerazioni, affiancate da precisi documenti, avanzate dalle tre maggiori cooperative italiane, le quali hanno segnalato, sì, l'urgenza della approvazione di un simile provvedimento, ma anche la necessità di dare luogo ad una proroga o quanto meno ad un nuovo provvedimento per quanto attiene, ad esempio, alle facilitazioni e alle agevolazioni sul prezzo del gasolio. Per quanto mi riguarda, io vedo semmai una certa carenza in proposito e ricordo che in seno al Comitato ristretto vi è stata una discussione in merito.

Non so, poi, se a *latere* di questo provvedimento si stia mostrando un particolare interessamento per quel progetto, che mi risulta sia già davanti al Consiglio dei

ministri, per i crediti ordinari della pesca e quindi per la realizzazione di un credito peschereccio che, proprio per la sua rilevanza e per la sua urgenza, dovrebbe ottenersi indipendentemente dal provvedimento oggi al nostro esame.

Non so neanche — sempre per proseguire in questa carrellata dei punti qualificanti del discorso sulla pesca — se nel testo si sia veramente tenuto conto delle esigenze che sono emerse nel corso della riunione effettuata nel luglio scorso ad Ancona dalla comunità dei porti adriatici. Ricordo che da quella riunione sono venute notevoli indicazioni di modifica ai vari articoli del testo in discussione ed io non credo che la stesura che di tale testo è stata fatta nell'aprile del 1981 possa averne tenuto conto in maniera soddisfacente. Delle proposte di più facile accoglimento si potrebbe quindi tenere conto nel corso dell'esame dell'articolato, in modo da interpretare nella maggiore completezza possibile le istanze degli addetti ai lavori.

Desidero inoltre sottolineare — di tale rilievo si potrebbe eventualmente tenere conto, se non nel contesto di questo provvedimento, almeno in altra maniera — che la legge relativa alle sanzioni, che mi pare sia del 1965, non è stata tenuta presente che in un punto. L'insieme delle sanzioni nel provvedimento è rimasto tale e quale a quello previsto anteriormente (legge n. 963 del 1965), mentre ci sono venute diverse segnalazioni in senso contrario.

Si tratta di modifiche che potrebbero rendersi indispensabili per le pene contravvenzionali relative alla violazione delle norme contenute nella legge n. 963 del 1965, che il provvedimento in questione non tocca se non marginalmente.

Riguardo all'annoso problema della pesca delle vongole nell'Adriatico mi chiedo se sia possibile inserire a questo punto un emendamento che avevo presentato in sede di Comitato ristretto, e che potrebbe risolvere una questione di notevole importanza.

Desidero inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi sulla mancata visita di questa Commissione a Mazara del Vallo; in

effetti, i problemi di quei pescatori, di quella flotta, superano di gran lunga quelli che riguardano la pesca marittima nazionale: non so se sarà possibile subito dopo l'approvazione della legge, ma mi sembra opportuno che il Governo rivolga una particolare attenzione alla situazione di Mazara del Vallo.

Infine, mi auguro che questa Commissione si occupi organicamente del settore della pesca con mentalità aperta e con la volontà di dare un avvio di grande respiro al settore stesso.

PERNICE. Desidero sottolineare alcuni aspetti del provvedimento al nostro esame, a cui il gruppo comunista ha dato un contributo rilevante sia con la presentazione di una propria proposta di legge sia successivamente nel dibattito in Comitato ristretto, allo scopo di formulare un testo adeguato alle questioni considerate.

Dobbiamo ricordare che molto tempo è passato prima che il provvedimento in questione arrivasse all'esame della X Commissione trasporti in sede legislativa.

Già nel mese di aprile il Comitato ristretto aveva ultimato i propri lavori, ma è sotto la spinta delle proteste che sono venute dalle associazioni di categoria che il problema si è riaperto, e si sta affrontando in tempi brevissimi l'approvazione definitiva di questo piano nazionale per la pesca marittima.

Per quanto riguarda i tempi che si sono resi necessari per arrivare all'approvazione del provvedimento al nostro esame, desidero far rilevare che, a nostro avviso, vi è stato un allentamento di interesse da parte del nuovo Governo rispetto al problema della pesca. In effetti, dobbiamo ricordare che le Commissioni I e V hanno tardato molto ad esprimere il prescritto parere.

MANNINO, Ministro della marina mercantile. Desidero ricordare (anche se il Governo è sempre esposto alle critiche più severe) che « questo » Governo è andato in sella alla fine del mese di giugno; il Parlamento ha sospeso i lavori durante il mese di agosto riprendendo l'attività soltanto a metà settembre. Il ritardo non mi

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

pare, quindi, imputabile al ministro della marina mercantile.

PERNICE. Si tratta di una mia impressione, spero di essere smentito dai fatti. Un dato comunque rilevante va sottolineato: per la prima volta, negli ultimi trentacinque anni, si sta varando un provvedimento organico di razionalizzazione del settore.

Va però ricordato che questo provvedimento non rappresenta di per sé una riduzione dei gravi mali della pesca, anche se vi è stato, da qualche parte, un facile ottimismo al riguardo. Io credo, invece, che i guasti che sono stati apportati al sistema siano talmente gravi che il problema della ripresa, di un adeguamento di questo settore al reale fabbisogno del nostro paese, imponga una attenzione costante, attraverso provvedimenti coerenti con la legge che stiamo per approvare. Grave sarebbe se ad una legge come questa di razionalizzazione e di programmazione seguissero da parte del Governo provvedimenti in contrasto con essa, che dessero di nuovo spazio a quel concetto di pesca che lo stesso ministro Mannino, in una intervista, ha stigmatizzato come attività di rapina. Nella relazione del giugno 1980 abbiamo detto che la pesca viene spesso intesa come attività di rapina del mare e che questa concezione ha anche dato il via ad una crescita dissennata della flotta, basata soprattutto sui finanziamenti a fondo perduto, e senza che tali finanziamenti venissero finalizzati nell'ambito di un piano alimentare del paese. Ora, con questa legge, si aprono obiettive, enormi potenzialità di trasformazione del settore e noi comunisti non vogliamo certo sottovalutare queste possibilità, però, nello stesso tempo, vorremmo richiamare sia il Governo sia il Parlamento ad un esame attento anche di altre necessità della pesca, che nell'ambito di questa legge possono trovare soddisfazione solo in tempi lunghi, e quindi impongono l'adozione di adeguati provvedimenti che consentano di rispondere in tempi brevi alle esigenze giustamente messe in evidenza nel corso delle manifestazioni svoltesi negli ultimi mesi nelle diverse marinerie italiane.

Tra questi aspetti il dato più appariscente è che continua ed anzi aumenta, in termini quantitativi ed economici, l'importazione di pesce dall'estero: si tratta di un segnale inquietante del fatto che in questo settore stiamo andando indietro, e che quindi è necessario assicurare quanto meno un blocco di questa drammatica spirale, perché la pesca deve essere intesa come importante componente del fabbisogno alimentare del paese. Per fare questo, però, non basta il piano nazionale, non bastano linee programmatiche precise nell'ambito della pesca se non si procede ad una azione coerente di Governo attorno alla questione alimentare del paese, di cui, come ho detto, la pesca costituisce una componente essenziale.

L'altra questione che vorrei porre riguarda il problema energetico. Certo le linee fondamentali del piano nazionale della pesca in tempi lunghi possono garantire anche un minore consumo energetico per quantità di prodotto unitario, e questo è un fatto importantissimo, ma dobbiamo, appunto, tenere conto dei tempi che saranno necessari per l'andata a regime di questo piano, e in questo intervallo sarà sicuramente necessario mantenere ancora in vigore quel contributo sul prezzo del carburante che è stato approvato dal Parlamento un anno e mezzo fa e che è indispensabile per garantire che in questa fase attorno al piano non si manifesti subito un giudizio completamente negativo da parte degli interessati. A tal fine il gruppo comunista ha presentato una proposta di legge per la proroga sino al 31 dicembre del contributo per il prezzo del gasolio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PANI

PERNICE. C'è poi un'altra questione, connessa al piano nazionale ma che trova scarso spazio, quella degli accordi internazionali. Sappiamo che passi importanti sono stati compiuti in questi ultimi tempi e che, per quanto riguarda le società miste, si è raggiunto con la Tunisia almeno un protocollo di accordo che potrà sicuramente migliorare i rapporti con questo

paese, ma dobbiamo tener presente che la difficoltà di approvvigionamento nei mari nazionali ha prodotto situazioni così deteriorate che ora la realtà è drammatica. Vi ha fatto cenno anche il collega Baghino: attualmente sono trattenuti nei porti tunisini ben quindici motopescherecci italiani, e la multa loro comminata è molto rilevante: si parla di circa 140-150 milioni. Evidentemente il problema ha bisogno di una soluzione in tempi brevi, e questa soluzione esiste nell'ambito delle linee programmatiche di questo piano nazionale della pesca. Mi riferisco alla questione posta con forza nella risoluzione del giugno 1980 e che non trova ancora da parte del Governo un atteggiamento conseguente, e cioè al fermo biologico. Questo problema viene ormai posto dagli operatori del settore, come ad esempio le associazioni di categoria siciliane, come uno dei momenti essenziali per garantire in determinati periodi dell'anno la riproduzione e la crescita del pesce, e nello stesso tempo per garantire, nei momenti in cui il mare è meno ricco di pesce, il ripopolamento da attuare attraverso un minore prelievo di pescato. Certo, mi sembra che quindici motopescherecci fermi significhino proprio che spesso i pescatori italiani sono costretti ad uscire dalle acque nazionali, e quindi vi è il rischio di assistere, a causa del depauperamento dei nostri mari, ad una violazione legalizzata. Il fermo biologico potrebbe sicuramente permettere anche un miglioramento dei rapporti internazionali, perché darebbe ai paesi rivieraschi la prova della volontà del Governo italiano di proteggere e migliorare il patrimonio ittico dei nostri mari; d'altra parte non credo che esistano delle difficoltà al riguardo, dal momento che gli stessi operatori hanno ripetutamente dichiarato di essere disponibili al blocco per uno o due mesi della loro flotta peschereccia (mi riferisco alle associazioni di armatori), senza alcun rimborso di danni da parte dello Stato. Si tratta, quindi, di un discorso che va ripreso anche in modo da consentire un collegamento reale con l'attività legislativa regionale, senza la quale il piano nazionale

della pesca non può decollare. Noi abbiamo sovente lamentato, nel corso dei lavori del Comitato ristretto ed anche in precedenza, il ruolo marginale demandato alle regioni ed avremmo voluto che questo fosse più ampio e maggiormente riconosciuto; si potrebbe dare maggior forza al ruolo delle regioni, ad esempio permettendo loro di legiferare in merito alla erogazione di contributi, alle quote di cassa integrazione per i pescatori costretti a non andare in mare dal fermo biologico.

Una risposta esauriente, invece, riteniamo che nel piano sia data alla questione della ricerca scientifica. C'è finalmente la volontà precisa di assegnare ad essa un ruolo essenziale per lo sviluppo del settore, però dobbiamo tener conto che i risultati che si ottengono dalla ricerca scientifica possono anche trovare tempi lunghi di trasformazione in un meccanismo produttivo quale quello della pesca. Credo che grande debba essere il ruolo delle regioni, come quello dello Stato, per spingere alla utilizzazione di risultati scientifici sul piano pratico operativo.

Vi è infine da sottolineare, e concludo, la questione della grave crisi della pesca, all'interno della quale il Mezzogiorno è profondamente penalizzato soprattutto in termini occupazionali. In alcuni casi si è assistito alla immissione di marinai stranieri in sostituzione di quelli italiani non reperibili sul mercato, ed è quindi un dato allarmante che i giovani non vadano più a lavorare in mare: si tratta di un sintomo gravissimo dello stato di crisi in cui si trova la pesca italiana.

Da questo punto di vista la legge può dare un contributo rilevante per recuperare un patrimonio di professionalità che, soprattutto nel Mezzogiorno, ha raggiunto un grado elevato.

Il ruolo occupazionale presuppone una attenzione speciale ad aspetti che non potevano essere inclusi nel piano nazionale della pesca e che debbono trovare posto in provvedimenti legislativi particolari: mi riferisco alle condizioni di lavoro pesanti che non hanno trovato in questi ultimi trentacinque anni profonde modifiche soprattutto nel Mezzogiorno, mentre hanno

trovato trasformazione in alcune zone del nord tramite la cooperazione, che ha assegnato ai lavoratori della pesca gli stessi diritti degli altri lavoratori.

In genere il rapporto di lavoro in questo settore presuppone condizioni identiche a quelle degli anni cinquanta, senza diritto a ferie, a riposo settimanale, con orari di lavoro spesso disumani (quante volte abbiamo sentito parlare di « giornate » di lavoro di venti ore).

Sotto questo punto di vista ci preoccupa il fatto che rimanga sospesa la questione delle società miste, sulla quale non si è sentita la necessità di interpellare le organizzazioni dei lavoratori. Da parte nostra auspichiamo che si arrivi ad un rapporto di lavoro fondato sul riconoscimento di giusti diritti, non (come quello attualmente esistente tra armatore e lavoratore) sulla base di percentuali del pescato. Certo, su tale questione si potranno trovare opposizioni da parte degli armatori, ed è quindi necessario che il Governo segua, anche attraverso la presenza delle organizzazioni di categoria, questo momento importante di trasformazione della pesca nel Mezzogiorno, che può essere conseguito con l'istituzione di società miste.

Ci sono altre questioni che sono state sottolineate nel corso degli interventi: non si può parlare della pesca se non si affrontano i problemi dell'inquinamento dei nostri mari; ci auguriamo che presto si arrivi a discutere di tale problema.

Altri punti importanti si dovranno affrontare organicamente, come quello dell'acquacoltura in acque interne e quello della regolamentazione della pesca sportiva.

Si tratta di questioni aperte che impongono al Governo di continuare a manifestare una viva attenzione al settore della pesca. Questo si augura il gruppo comunista, che si appresta a dare il proprio voto favorevole al provvedimento. In caso contrario, si rischia di varare una legge che, nel momento della sua applicazione, potrebbe ricevere una serie di interpretazioni distorte, che aggraverebbero la sfiducia degli operatori del settore nei confronti dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GRIPPO, Relatore. Rinuncio alla replica per l'economia dei nostri lavori.

MANNINO, Ministro della marina mercantile. Senza ripetere le cose già dette finora, desidero rivolgere un ringraziamento al relatore, onorevole Grippo, del quale apprezzo l'impegno e la fatica di paziente certoso per arrivare alla composizione di un testo unificato, che rappresenta la sintesi di quello governativo e di quelli relativi all'iniziativa sia dell'onorevole Lucchesi sia dell'onorevole Pernice; uguale ringraziamento va al Comitato ristretto per il fattivo lavoro svolto; infine, altro ringraziamento va a tutti gli intervenuti nel dibattito per gli aspetti originali che hanno voluto sottolineare.

Desidero spendere qualche parola per ricordare (non in termini astratti e tecnici) l'importanza che il settore della pesca è andato assumendo all'interno dell'economia nazionale, importanza che si ricava — anche se in negativo — dal *deficit* che nel 1980 ha raggiunto i 600 miliardi, ponendo in termini generali un problema che rientra appieno nelle linee di politica economica che Governo e Parlamento debbono affrontare nel senso di una riduzione della dipendenza della nostra economia dall'estero, e quindi di una riorganizzazione produttiva proiettata verso l'autosufficienza anche per il settore della pesca.

Va rilevato, peraltro, che la pesca italiana ha raggiunto limiti di saturazione, sviluppando un prelievo ittico che nel bacino del Mediterraneo raggiunge il 30-50 per cento delle riserve potenziali. Questo dato evidenzia una posizione di primato nell'attività dei pescherecci italiani che genera, peraltro, squilibri nei rapporti con i paesi rivieraschi del Mediterraneo, una posizione che, peraltro, denuncia tutta la debolezza dell'attuale organizzazione e struttura delle attività di pesca. In questo modo la pesca supera l'orizzonte che aveva raggiunto negli anni '60, e che vedeva queste attività muoversi lungo due diret-

trici: la prima, delle intese con i paesi rivieraschi del Mediterraneo, attraverso la formula degli accordi di pesca; la seconda, della conquista dell'Atlantico; nel 1960 l'Italia aveva infatti organizzato una consistente flotta peschereccia atlantica. Ambedue le direttrici sono entrate in crisi per l'indisponibilità dei paesi rivieraschi del Mediterraneo a ripetere un'esperienza del tipo accordi di pesca, indisponibilità venuta soprattutto dalla Jugoslavia e dalla Tunisia.

D'altra parte, nell'Atlantico, la ridelimitazione delle zone di interesse economico, e soprattutto l'affermazione degli interessi dei paesi emergenti della costa occidentale, impediscono uno sviluppo che assecondi il modello assunto dalla flotta peschereccia italiana di tipo atlantico.

Se queste sono le due direttrici lungo le quali si manifesta una crisi della struttura organizzativa della pesca italiana, bisogna anche dire che già di per sé questa struttura ha rivelato una sua debolezza, testimoniata anche dai modi selvaggi e rapaci con cui a volte si affronta il rapporto con il mare. È inutile disconoscere questo aspetto, come è stato sottolineato in passato con responsabilità e franchezza da tutte le forze politiche; al ministro nulla impedisce di ripetere questo giudizio che non è un giudizio moralistico, ma che vuole richiamare alla responsabilità che tutti devono assumersi nel promuovere una svolta nella filosofia stessa della pesca.

Il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto introduce innovazioni molto importanti in questo senso, che sottolineo rapidamente. In primo luogo si è voluto raccordare l'organizzazione della pesca ad un momento di programmazione, e quindi di organizzazione, non già centralistica ma coordinata di questa attività; in secondo luogo si è voluto coordinare questo settore con l'attività scientifica e tecnologica applicata. La pesca non può essere affidata al caso o alla fortuna; vorrei ricordare con molta umiltà le testimonianze che nella letteratura italiana vi sono su questa attività e basta per tutte quella de *I Malavoglia* di Verga, testimonianze che mani-

festano un indirizzo di tipo fatalistico e deterministico nel rapporto con il mare: il mare è fortuna, il mare è caso, il mare può anche essere morte. Questa è stata la filosofia che ha guidato l'attività peschereccia e marittima in generale in Italia.

Credo che queste siano le scelte fondamentali che definiscono non già i contenuti della pesca (e concordo in questo con le considerazioni svolte oggi dal collega Pernice), ma il quadro istituzionale e strutturale della pesca stessa. È questa un'attività — è necessario che non lo si dimentichi —, in cui s'incrociano competenze a volte primarie di alcune regioni, che sarebbe auspicabile venissero indirizzate a forme di coordinamento sempre più integrato con l'attività di direzione e di programmazione che dal livello centrale e statutale deve essere proposta e portata avanti.

Il provvedimento in discussione definisce anche un nuovo intervento di tipo organizzatorio relativamente alle strutture a terra, alla commercializzazione e quindi alla riorganizzazione e al rinnovo della flotta peschereccia. Per i prossimi anni non credo possa essere formulato un obiettivo di accrescimento della consistenza della flotta peschereccia italiana; va invece formulato un obiettivo di ristrutturazione di questa flotta che, per il cinquanta per cento, ha un'età media di almeno quindici anni. È auspicabile che la riorganizzazione strutturale della pesca, soprattutto di quella nei mari interni, cioè del bacino del Mediterraneo, veda affermarsi una tendenza che, peraltro, si è già annunciata abbastanza vistosamente in alcune aree geografiche, una tendenza a riorganizzare i rapporti tra i lavoratori e gli armatori secondo una formula nuova di tipo cooperativistico. È una direttrice che è stata ampiamente assunta nel provvedimento, una direttrice sulla quale l'attività amministrativa del Governo non potrà che svolgere un'azione di ulteriore sollecitazione e sostegno.

Per quanto riguarda i rapporti con i paesi rivieraschi del Mediterraneo, ho già detto prima che la formula degli accordi di pesca non è più praticabile. È pratica-

bile invece quella delle società miste, delle *joint ventures*, che non è però così facile come potrebbe apparire, per due ordini di ragioni: in primo luogo perché i paesi emergenti, come la Tunisia, considerano la formula delle società miste transitoria e di conseguenza, all'interno di questa formula, vogliono ottenere già da oggi una posizione diretta al riconoscimento dei propri interessi, non soltanto quelli sostanziali, ma anche quelli nominali e di bandiera. Abbiamo avuto delle difficoltà nei rapporti con la Tunisia che però, dal mese di luglio ad oggi, sono stati recuperati e siamo sulla via di raggiungere un accordo appunto per quanto riguarda la costituzione delle società miste. Uno degli scogli cui ci siamo trovati di fronte è quello relativo alla bandiera, scoglio rispetto al quale la posizione della Tunisia è estremamente semplice. Per una ragione nominale, cioè per una ragione politica che può avere un segno nominale, ma che in effetti non lo ha, nei rapporti con gli altri paesi dell'Africa, la Tunisia chiede che i motopesca italiani che verranno locati alla società mista portino la bandiera tunisina e non quella italiana. Questo perché Bourghiba vuole evitare che Gheddafi lo accusi di prestarsi ad episodi di tipo neocolonialistico attraverso la formula della società mista. D'altra parte l'armamento siciliano ha difficoltà a rinunciare alla bandiera e non per ragioni nominali, ma sostanziali. Si tratta di uno scoglio che non può essere risolto a livello politico, in quanto richiede una modifica di un articolo del codice della navigazione. Quindi la via delle società miste non è facilmente percorribile. Non lo è, poi, per la seconda ragione che voglio molto chiaramente esplicitare: perché a volte da parte degli operatori, dei soggetti imprenditoriali, di tutti coloro che lavorano nella pesca italiana si stenta a comprendere che tutto quello che si è svolto negli anni '60 e '70 ha avuto la sua fine temporale, che per gli anni '80 Tunisia o Algeria o Egitto o Libia o Jugoslavia dall'altra parte non sono più disponibili a ripetere esperienze che li vedano subordinati al preminente interesse imprenditoriale dell'Italia. Gli armatori tro-

vano naturale resistere sulla posizione che è stata tenuta nel passato, ma oggi essa rischia di concorrere ad accentuare la conflittualità anche nel canale di Sicilia, perché con molta franchezza il ministro, pur siciliano, non può disconoscere recenti episodi di contenzioso con la Tunisia purtroppo recanti, almeno allo stato attuale degli accertamenti compiuti da Mare Sicilia, cioè dalla marina militare italiana, responsabilità nel comportamento dei motopesca siciliani. È auspicabile che gli operatori interessati maturino in termini politici questa consapevolezza e che il senso di responsabilità li porti a superare tutte le remore e ad assicurare una disponibilità sostanziale a percorrere questa ipotesi della società mista, ipotesi che si offre anche a taluni elementi di incertezza e di rischio, ma che appare l'unica via praticabile per il raggiungimento nel Mediterraneo di una condizione di tranquillità, determinata appunto dal coinvolgimento degli interessi dei paesi rivieraschi attorno alle prospettive della pesca italiana.

La seconda questione alla quale devo fare riferimento è quella che riguarda i rapporti comunitari. Gli onorevoli colleghi sapranno che il Consiglio dei ministri della CEE per ben sei anni non è stato in condizione di prendere alcuna decisione in ordine alla pesca, in quanto è rimasto bloccato da uno scontro di interessi tra la Gran Bretagna e gli altri paesi dell'Europa settentrionale che fanno parte della CEE (Danimarca, Repubblica federale tedesca e Francia) a proposito degli accordi per la cattura del salmone nella zona di interesse comunitario dell'Atlantico. Questa situazione di stallo, per il meccanismo regolamentare della CEE, ha condizionato tutte le attività della stessa Comunità in ordine alla pesca e soltanto nell'ultimo Consiglio dei ministri — e mi sia permesso con molta discrezione di sottolineare: anche per merito della mediazione italiana — questa situazione è stata sbloccata. Si è avuta in questa occasione una mediazione italiana fornita non sui temi di maggiore interesse per la Gran Bretagna, la Francia e la Repubblica federale tedesca, ma su temi riguardanti anche gli interessi italia-

ni ed in modo particolare sul provvedimento interinale sulla struttura. Abbiamo così ottenuto un intervento della CEE non soltanto in termini di proroga del provvedimento già adottato in passato, ma in termini di copertura dell'arco temporale che dovrebbe portare alla stesura del provvedimento definitivo. Abbiamo altresì ottenuto un intervento in favore della pesca del pesce azzurro, che sin qui godeva di un intervento comunitario soltanto nella direzione dell'abbattimento del pesce azzurro o del suo conferimento all'AIMA, orientandolo verso una finalità più produttiva, che veda valorizzate le possibilità di conservazione, di lavorazione e di trasformazione di tale prodotto. Non credo che questo risultato vada sottolineato con enfasi, ma credo che non vada neanche sottaciuto; credo rappresenti un momento di svolta della politica comunitaria rispetto alla pesca, che deve sviluppare il suo quadro di riferimento sempre più vincolando anche responsabilità italiane non sotto un profilo negativo, ma in una prospettiva positiva del quadro che deve offrirsi come spazio nuovo alla nostra pesca.

Vorrei concludere sotto questo profilo sottolineando i maggiori aspetti innovativi di questo disegno, che mi auguro possa al più presto diventare legge, dato che solo in questo modo il ministero potrà sviluppare una vera, nuova, concreta attività nella direzione della vigilanza, ma anche della promozione, della sollecitazione di tutte le forze della pesca italiana a superare le attuali dimensioni ed a lasciarsi coinvolgere in un processo nuovo di riorganizzazione. Devo solo ricordare che uno dei problemi più delicati e gravi è quello della formazione professionale in ordine a due condizioni che la vincolano. La prima consiste in un sostanziale esaurimento delle vocazioni marittime in Italia, problema che si pone per tutte le attività marittime; la seconda, forse ispirata da una tentazione ironica ma che voglio sorvegliare, è quella che riguarda l'organizzazione delle strutture di formazione professionale, che, essendo a base regionale, non assolvono più la loro funzione in un quadro nazionale, dando luogo ad una sorta di com-

partimenti stagni, per cui non è possibile che certi istituti recepiscano popolazione scolastica da regioni in cui ancora esiste una qualche vocazione marittima. Non è questa l'occasione per affrontare un simile tema, ma credo che la Commissione trasporti debba comunque farsene carico nella sede opportuna, in modo che, dopo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha dato sviluppo alle autonomie regionali in questo campo, sia comunque possibile assicurare una forma di coordinamento tra le diverse competenze regionali attraverso un indirizzo statale.

Voglio concludere il mio intervento rinnovando il mio ringraziamento al relatore, ai componenti della Commissione, a tutti i gruppi parlamentari ed ai colleghi intervenuti nella discussione, e rinnovando lo auspicio che questo provvedimento possa ottenere quanto prima una definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Piano nazionale).

Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;

c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma inserire tra i punti 5 e 6 il punto:

« 5-bis) la formazione e riqualificazione degli addetti al settore, mediante corsi di addestramento professionale su materie concernenti la gestione tecnico-amministrativa ».

BAGHINO. Lo do per illustrato.

GRIPPO, *Relatore*. Ritengo che sia improponibile.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Condivido l'opinione del relatore.

BAGHINO. Per dare una dimostrazione di buona volontà, ritiro questo emendamento preannunciandone la trasformazione in un apposito ordine del giorno, in modo che il Governo si faccia promotore di un intervento presso le regioni in merito a questo tema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Elaborazione del piano).

Il piano nazionale della pesca è costituito di tre parti.

La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, sulla base della relazione e delle indicazioni, che costituiscono parte integrante del piano, fornite dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui al successivo articolo 6.

Il mancato accoglimento di tali indicazioni deve essere motivato.

La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca.

Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero della marina mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge.

La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, che debbono essere almeno pari al 5 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi a fondo perduto, che non debbono superare il 25 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per le attività promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al fondo centrale per il credito peschereccio. Il preventivo dovrà prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge.

Gli stanziamenti sul fondo per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative pro-

mosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui al successivo articolo 23.

I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.

Gli onorevoli Pernice, Cominato, Amodeo, Bocchi, Potì e Tamburini hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo le parole: «quadro conoscitivo» aggiungere le altre: «articolato in specifici progetti tecnico-finanziari, ed elaborato».

PERNICE. Si tratta di una modifica migliorativa dal punto di vista formale del testo in questione.

GRIPPO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pernice ed altri al quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GUIDO BERNARDI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare).

Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in « Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare »; a tal fine la Commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) quattro rappresentanti delle regioni marittime a statuto ordinario designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera c), sostituire la parola: « quattro » con l'altra: « cinque ».

L'onorevole Contu ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere la seguente lettera f):

« f) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori della pesca maggiormente rappresentative ».

CONTU. Lo ritiro.

GRIPPO, *Relatore*. L'emendamento da me presentato tende a recepire il parere della I Commissione affari costituzionali.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Grippo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Regolazione dello sforzo di pesca).

Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili e della distanza dalla costa.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

Il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;

b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.

Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: « sentito il » con le altre: « su conforme parere del ».

GRIPPO, *Relatore*. L'emendamento recepisce il parere della I Commissione affari costituzionali.

BAGHINO. Vorrei far rilevare che fino a ieri sera era stato concordato un testo con alcune modifiche. Oggi chi si assume l'iniziativa di presentare emendamenti, lo fa a titolo personale e di gruppo. Non ho nulla in contrario, ma chiedo allora che si sospenda la discussione perché anch'io vorrei presentare degli emendamenti.

BOCCHI. Sul testo approntato dal Comitato ristretto, proprio per le riserve avanzate su molti articoli, la nostra parte si era riservata di presentare degli emendamenti. Ieri sera abbiamo discusso soprattutto degli articoli sui quali la I Commissione affari costituzionali aveva espresso nel suo parere vincolante delle condizioni. Non capisco perché stamattina non si possano presentare emendamenti, tenendo conto che quelli dello stesso collega Baghino sono stati presi in conside-

razione. Ritengo pertanto che si possa tranquillamente procedere nell'esame dell'articolato.

GRIPPO, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto, dopo un ampio dibattito, avevamo raggiunto una intesa in linea di massima e avevamo stabilito che, in Commissione, si potessero dare ulteriori contributi, e quindi presentare emendamenti, ma soltanto al fine del miglioramento del testo. Lo stesso emendamento dell'onorevole Pernice approvato poc'anzi va considerato in questo senso. Accettiamo tutti i contributi che possono venire per una migliore formulazione del testo e mi auguro che il collega Baghino sia d'accordo, perché questa è una norma di comportamento che abbiamo assunto insieme in Comitato ristretto. Se l'onorevole Baghino intende dare ulteriori contributi migliorativi, senza stravolgere il testo concordato, questi potranno essere accettati.

PRESIDENTE. Indubbiamente la presentazione di altri emendamenti questa mattina, non soltanto migliorativi, su un testo già concordato, può interferire sulla celerità dei nostri lavori. Faccio pertanto appello a tutti i colleghi a presentare soltanto proposte di modifica che possano facilmente essere acquisite.

Procediamo nell'esame dell'articolo 4.

Gli onorevoli Pernice, Cominato, Bocchi, Amodeo, Potì, Tamburini e Pavolini hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « piano nazionale della pesca » aggiungere le seguenti: « e sentite le regioni interessate al provvedimento ».

GRIPPO, *Relatore*. Il collega Pernice ricorderà che su questo argomento c'è stato un ampio dibattito ed eravamo arrivati alla conclusione di eliminare l'inciso « sentite le regioni interessate », non soltanto perché le regioni vengono consultate in termini generali, ma perché probabilmente in questo modo si potevano ritardare gli impegni che volevamo spedi-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

tamente portare avanti, non potendo porre vincoli in maniera molto precisa.

PERNICE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pernice, Cominato, Bocchi, Amodeo, Potì, Tamburini e Pavolini hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma aggiungere le parole: « e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave ».

BOCCHI. Con questo emendamento si introduce un ulteriore elemento di cui il ministro della marina mercantile deve tener conto per quanto riguarda le licenze, i criteri e le condizioni per la pesca. Non è una modifica stravolgente, ma solo una precisazione, per fornire ulteriori garanzie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pernice, Cominato, Bocchi, Amodeo, Potì e Tamburini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Nelle zone di pesca per le quali si è reso necessario adottare il provvedimento di cui al comma precedente non è ammessa la pesca da parte di navi iscritte o provenienti da compartimenti marittimi di altre zone ».

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Il comma quarto dell'articolo 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1979 recante norme per la « regolamentazione della pesca delle vongole nel mare Adriatico » è sostituito dal seguente:

« A richiesta degli interessati la pesca delle vongole può essere effettuata anche nelle acque di compartimenti contigui a

quello che ha rilasciato il permesso. La relativa autorizzazione sarà accordata dal capo compartimento, al quale dovranno essere indirizzate le domande, entro 60 giorni dall'inoltro delle stesse ».

GRIPPO, *Relatore*. Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative).

Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:

- a) due funzionari dell'ISTAT;
- b) due funzionari del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - designati dal Ministro della marina mercantile;
- c) un rappresentante del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge, designato dal Comitato stesso.

I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso.

Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca,

si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione è comminata dal comandante della capitaneria di porto competente.

Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle Direzioni marittime ed alle Sezioni pesca dei compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:

a) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da assegnare alla Direzione generale della pesca marittima;

b) n. 60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:

n. 5 alla Direzione generale della pesca marittima;

n. 12 alle Direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima;

n. 43 alle Sezioni pesca delle capitanerie di porto.

In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972, sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971, sono aumentati di n. 60 unità.

I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca.

Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera a), dopo la parola: « ISTAT » aggiungere le seguenti: « dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo ».

GRIPPO, *Relatore*. Si tratta di un emendamento che presento in ottemperanza al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, la quale aveva appunto espresso l'opinione che fosse necessario, a questo punto dell'articolo, indicare in modo chiaro a chi spetti convocare e presiedere il gruppo di lavoro.

POTÌ. Forse sarebbe anche il caso di aggiungere: « designato dallo stesso presidente dell'ISTAT ».

GRIPPO, *Relatore*. Questo è implicito.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero precisare che il Governo, avendo presentato ieri in seno al Comitato ristretto gli emendamenti che riteneva opportuni al testo in di-

scussione — alcuni formali, altri tendenti a recepire le osservazioni espresse dalla I Commissione affari costituzionali —, oggi non presenterà alcun emendamento, e viene colto di sorpresa dal fatto che alcuni gruppi lo facciano. Il Governo ritiene, comunque, che le proposte che ha avanzato ieri siano oggi espresse dagli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « presente legge » aggiungere le seguenti: « e svolgono la loro attività per un triennio ».

GRIPPO, Relatore. Anche questo emendamento è stato da me presentato in accoglimento di una osservazione della Commissione affari costituzionali, la quale ha ritenuto opportuno che venisse specificato il tempo della durata in carica.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

« Il personale di cui sopra, oltre ai compiti connessi con gli obiettivi di cui al precedente quinto comma, svolge tutte le funzioni di coordinamento, raccolta, verifica ed elaborazione delle dichiarazioni statistiche e di tutti i dati relativi al settore della pesca marittima ».

GRIPPO, Relatore. In effetti l'indicazione dei compiti di questo personale era già inserita nel testo, ma credo che una specificazione in questa sede sia opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo di un comma dopo il sesto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima).

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Su richiesta del Ministro della marina mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed è composto dai seguenti membri:

1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;

2) tre funzionari del Ministero della marina mercantile — Direzione generale della pesca marittima — con qualifica di primo dirigente;

3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale dell'igiene, alimenti e nutrizione del Ministero della sanità;

4) un esperto designato dal Ministro per la ricerca scientifica;

5) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima di cui al successivo articolo 8;

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

6) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) il direttore dell'Istituto di tecnologia della pesca del CNR di Ancona;

8) il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca del CNR di Mazara del Vallo;

9) il direttore del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina;

10) il direttore del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico;

11) il direttore del laboratorio di biologia marina e pesca dell'università di Bologna in Fano;

12) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

13) un esperto in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministro della marina mercantile tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime.

Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della marina mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione

e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate.

Le funzioni di segreteria del Comitato e dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima - di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo.

Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.

Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, punto 7), sostituire le parole: « tecnologia della pesca » con le seguenti: « ricerche sulla pesca marittima »;

Al terzo comma, punto 8), dopo la parola: « pesca » aggiungere le seguenti: « e del pescato »;

Sopprimere l'ultimo comma.

GRIPPO, Relatore. Gli emendamenti che ho presentato ai punti 7) ed 8) del terzo comma sono dovuti al fatto che in realtà gli istituti in essi indicati hanno cambiato la loro denominazione ed è ov-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

via la necessità di indicarli in questo nuovo testo legislativo in modo diverso.

La soppressione dell'ultimo comma è stata richiesta dalla Commissione affari costituzionali ed io concordo con tale osservazione in quanto ritengo che tale comma sia ininfluente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al punto 7) del terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al punto 8) del terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere i seguenti punti:

« 15) quattro esperti nominati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, costituita ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

16) quattro esperti in rappresentanza della cooperazione peschereccia ».

GRIPPO, *Relatore*. Su questo problema dell'inserimento nel comitato scientifico anche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali si è ampiamente discusso in Comitato ristretto ed alla unanimità si è alla fine stabilito di consentire la massima autonomia scientifica a tale comitato escludendo, dunque, le rappresentanze sindacali. Come relatore sono pertanto contrario all'accoglimento dell'emendamento Baghino.

BAGHINO. Quantunque nel mio emendamento venga chiaramente specificato che debba trattarsi di esperti, e quindi non di rappresentanti sindacali strettamente legati alla tutela dei lavoratori, se il criterio seguito è quello della professionalità e se si ritiene che le organizzazioni sinda-

cali possano introdurre elementi diversi da ciò che è strettamente perizia, ritiro il mio emendamento, non accogliendo in pieno la tesi del relatore, ma sempre in osservanza al criterio di accelerare il più possibile l'iter di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(Programmi relativi agli studi ed alle ricerche).

Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predisporrà l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorità specificamente enunciate.

L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso.

Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.

Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può comprendere i programmi relativi a:

1) la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuare di nuove;

2) la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possi-

bile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione, conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;

3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo della acquacoltura in acque marine e salmastre, nonché la patologia ittica;

4) la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il Comitato di cui all'articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;

5) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

6) il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento, presso sedi nazionali ed estere e per la qualificazione, l'aggiornamento o la specializzazione del personale tecnico e scientifico direttamente coinvolto nella realizzazione degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;

7) l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso università o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed all'applicazione pratica delle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite, organizzati dal Ministero della marina mercantile, dalle università o da istituti scientifici.

I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della marina mercantile, al quale ne può proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima).

È istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI «Enti scientifici di ricerca e sperimentazione» della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'Istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;

e) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Organi di amministrazione dell'Istituto sono:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal direttore generale della pesca marittima, che in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto ne assume le funzioni vicarie;

b) da due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;

d) dal direttore dell'Istituto;

e) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto:

1) da un rappresentante del Ministro del tesoro, che lo presiede;

2) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;

3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

Il Ministro della marina mercantile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, con proprio decreto, provvederà a definire l'ordinamento e la struttura dell'Istituto, secondo i principi fissati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche »;

Al sesto comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

« c-bis) da un rappresentante del CNR ».

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma aggiungere la seguente lettera:

« g) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Il personale dell'Istituto è composto come segue:

a) il direttore dell'Istituto;

b) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;

c) 5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;

d) 3 ricercatori laureati in chimica;

e) 2 ricercatori laureati in fisica;

f) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

g) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;

h) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;

i) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;

l) 2 laureati in scienze giuridiche;

m) 10 diplomati degli istituti nautici;

n) 10 impiegati in possesso della licenza media.

Si applica all'Istituto l'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dispone le norme necessarie per il funzionamento dell'Istituto ».

GRIPPO, *Relatore*. Gli emendamenti da me presentati tendono a recepire il parere della I Commissione affari costituzionali.

BAGHINO. Insisto sul mio emendamento (e sono quindi contrario a quello presentato allo stesso punto dall'onorevole Grippo), affinché sia inserita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali nel consiglio di amministrazione non tanto per principio quanto per ragioni di giustizia. In effetti, se riteniamo che nel caso specifico vi siano i rappresentanti delle associazioni cooperativistiche a base nazionale e il rappresentante dei datori di lavoro, non capisco perché non vi debbano essere i rappresentanti sindacali.

Non solo, il criterio che viene adottato qui è quello di inserire non nuovi rappresentanti, ma coloro che già sono riconosciuti come appartenenti alle commissioni consultive centrali per la pesca marittima. Per questo motivo insisto nel mio emendamento.

PERNICE. Non riesco a spiegarmi il motivo per cui è stato proposto l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 8.

CUFFARO. Vi è il problema dell'uscita del personale del Consiglio nazionale delle ricerche dal parastato, di cui si sta at-

tualmente discutendo. Se vincoliamo il personale dell'istituto in questione alla normativa prevista per il personale del CNR, nel momento in cui vi sarà la fuoriuscita di quest'ultimo dal parastato, ciò avverrà automaticamente anche per questo personale.

PRESIDENTE. Il parere della I Commissione affari costituzionali ci ricorda che l'ordinamento e la struttura di questo istituto vanno comunque fissati per legge.

CUFFARO. Per la sua organizzazione interna valgono le norme relative agli istituti del CNR.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 8.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Stanziamiento per l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima).

Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'Istituto centrale di cui al precedente articolo 8, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981-1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile negli anni finanziari medesimi.

Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

ART. 10.

(Istituzione del « Fondo centrale per il credito peschereccio »).

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il « Fondo centrale per il credito peschereccio » per i fini indicati nel successivo articolo 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al predetto fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nel successivo articolo 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che è tempestivamente comunicata al Ministero della marina mercantile.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il « Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio », di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni. Le domande di mutuo presentate ed istruite prima della entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'articolo 13 della presente legge.

Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, per lo ottenimento di mutui sul fondo di rota-

zione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati dal piano nazionale di cui all'articolo 1. La documentazione già presentata è valida purché conforme alle disposizioni della presente legge.

Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del sessanta per cento a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Iniziativa da finanziare).

Le dotazioni del « Fondo centrale per il credito peschereccio » sono utilizzate per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:

1) costruzione di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i beneficiari del mutuo:

a) siano pescatori marittimi iscritti da almeno 3 anni nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

b) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;

c) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;

2) costruzione di natanti per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;

3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonché sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

4) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo;

5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionali o provenienti dai paesi membri della Comunità economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla Comunità economica europea;

6) acquisto di contenitori o di automezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto, da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori;

7) costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di

pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo Stato, regioni, Cassa per il mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti ovvero dalla Comunità economica europea;

8) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla Comunità economica europea in materia di pesca marittima, nonché allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 nonché per prestiti per capitale d'esercizio a favore:

a) delle imprese armatrici di navi adibite alla pesca oceanica;

b) delle società di capitale ovvero di armamento costituite tra cittadini o enti italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati;

c) delle organizzazioni dei produttori riconosciute oppure delle imprese singole od associate che trasformino il proprio prodotto;

d) delle cooperative di pescatori per anticipazione ai propri soci in caso di trasformazione, conservazione e vendita dei loro prodotti.

L'ammontare complessivo annuo dei prestiti per capitale d'esercizio non deve superare il 15 per cento della dotazione del fondo.

Ai fini di quanto stabilito al n. 1) del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'articolo 1.

Gli onorevoli Pernice, Cominato, Bocchi, Amodeo, Potì e Tamburini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al punto 3) le seguenti parole: « Beneficiari dei mutui sono anche le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al punto 7-bis, primo comma, dell'articolo 11 ».

PERNICE. Lo ritiriamo e ci riserviamo di ripresentarlo all'articolo 12.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pernice, Cominato, Bocchi, Amodeo, Potì e Tamburini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al punto 7) il seguente punto:

« 7-bis) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo nonché per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per la confezione e riparazione di reti e attrezzature di pesca »;

Aggiungere al punto 8), lettera d), dopo le parole: « delle cooperative di pescatori » *le seguenti:* « e dei consorzi fra loro costituiti » *e dopo la parola:* « conservazione » *la parola:* « stoccaggio ».

GRIPPO, Relatore. Sono favorevole ai due emendamenti.

NONNE, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pernice ed altri al punto 7).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pernice ed altri al punto 8).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Beneficiari dei mutui).

I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:

1) l'attività della pesca marittima con mezzi propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno dell'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e siano iscritte presso la Camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attività connesse;

3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritti presso la Camera di commercio per l'esercizio delle attività per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata dalla competente Prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti dalle leggi in vigore.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

L'onorevole Contu ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al punto 2) dopo le parole: « acque marine » le altre: « e salmastre ».

Gli onorevoli Pernice, Cominato, Bocchi, Amodeo, Potì e Tamburini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al punto 2) dopo le parole: « acque marine » le altre: « e salmastre ».

GRIPPO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Contu e Pernice ed altri.

(Sono approvati).

Gli onorevoli Pernice, Cominato, Bocchi, Amodeo, Potì e Tamburini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'ultimo comma le seguenti parole:

« Beneficiari dei mutui sono anche le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al punto 7-bis, primo comma, dell'articolo 11 ».

GRIPPO, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Concessione dei mutui).

La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

I rapporti con gli istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della marina mercantile, il Ministero del tesoro e gli istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Condizioni dei mutui).

I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata.

Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite è elevato all'80 per cento.

L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:

a) 15 anni per le iniziative di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo 11;

b) 3 anni per le iniziative di cui al n. 3) dell'articolo 11;

c) 20 anni per le iniziative di cui ai nn. 4), 5) e 7) dell'articolo 11;

d) 3 anni per le iniziative di cui al n. 6) dell'articolo 11;

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

e) 1 anno per prestiti per capitale di esercizio.

La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi del n. 8) dell'articolo 11 è determinata nel piano di cui all'articolo 1.

I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.

I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra.

I criteri per la concessione di prestiti per capitale di esercizio sono stabiliti nel piano di cui all'articolo 1.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

« Riportare i termini di ammortamento a quelli già previsti inizialmente all'articolo 15 del disegno di legge n. 1989, altrimenti occorrono stanziamenti maggiori: con termini così lunghi i fondi si appaleseranno insufficienti ».

Onorevole Baghino, le faccio presente che questo non può essere considerato un emendamento in senso tecnico.

BAGHINO. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 15 al 19 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Impianti igienico-sanitari).

Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con de-

creto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, numero 1045.

(È approvato).

ART. 16.

(Vigilanza).

Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra sono costruiti sotto la vigilanza degli uffici del Genio civile per le opere marittime, che provvedono anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento.

Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero della marina mercantile, anche d'intesa con il Ministero del tesoro, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici.

I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.

(È approvato).

ART. 17.

(Garanzia).

I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da ipoteca di primo grado sulle navi, da ipoteca di primo grado e privilegio sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi.

Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio

della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo.

Gli istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.

(È approvato).

ART. 18.

(Interessi).

I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno l'interesse è del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.

(È approvato).

ART. 19.

(Modalità e vincoli per la concessione dei mutui).

Le domande di ammissione ai finanziamenti sul fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla pre-

sente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo.

La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro della marina mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà del periodo di ammortamento.

La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dai benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della marina mercantile dispone l'erogazione in base agli stati d'avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'articolo 10.

Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul « Fondo centrale per il credito peschereccio » è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Il Ministero della marina mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti

per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali.

I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:

a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime;

b) per gli immobili, nei registri immobiliari;

c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico.

Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della marina mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Contributi a fondo perduto).

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della presente legge sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 30 per cento della spesa documentata per le iniziative indicate ai nn. 3), 4), 5), 7) ed 8) dell'articolo 11, nonché per quelle previste nei successivi articoli 21 e 22.

Possono altresì essere concessi contributi a fondo perduto nella misura e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'articolo 1 per:

a) corsi di qualificazione per soci di cooperative di pescatori e consorzi di cooperative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sul-

la base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali;

c) agevolare, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 28, la costituzione di società di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati.

Le domande avanzate per beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, possono ottenere il contributo medesimo a condizione che il Comitato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 479 abbia espresso parere favorevole anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le domande che non sono state esaminate dal predetto Comitato, qualora siano rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservano le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati nel piano di cui all'articolo 1. Se le originarie domande riguardano le iniziative di cui ai nn. 1), 2), 3) dell'articolo 11 l'istanza di ricognizione deve specificare che si chiede la concessione di un mutuo ai sensi della presente legge in sostituzione del contributo a fondo perduto. La documentazione già presentata si considera valida purché rispondente alle disposizioni della presente legge.

Per le iniziative indicate al primo comma del presente articolo, i contributi a fondo perduto sono cumulabili con i finanziamenti erogati dal « Fondo centrale per il credito peschereccio » a condizione che l'intervento complessivo non superi le percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14.

Ove per la medesima iniziativa siano concessi contributi a fondo perduto da altri enti nazionali, il contributo statale è determinato in misura tale che l'intervento complessivo a fondo perduto non

risultati superiore al 50 per cento della spesa documentata; tale limite è elevato al 75 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno.

Qualora per le iniziative previste dalla presente legge siano concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto da enti nazionali e dalla Comunità economica europea, l'intervento dello Stato, nella forma di mutuo sul « Fondo centrale per il credito peschereccio » o di contributo a fondo perduto, è determinato in relazione ai limiti massimi stabiliti dalla Comunità economica europea.

Il decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale sono concessi contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base a stati di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle domande di contributo indicate al terzo comma del presente articolo.

Gli onorevoli Pernice, Cominato, Bocchi, Amodeo, Potì e Tamburini hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « ai nn. 3), 4), 5), 7) » aggiungere le altre: « 7-bis ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del settimo comma le seguenti parole:

« Gli stessi limiti si applicano anche nel caso di iniziative per le quali siano stati concessi mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto soltanto da enti nazionali ».

GRIPPO, *Relatore*. Sono favorevole sia all'emendamento Pernice ed altri sia a quello del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pernice ed altri al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al settimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

(Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca).

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di 6 mesi.

Il contributo è commisurato come segue:

a) lire 300.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell'articolo 19;

b) lire 150.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la contemporanea costruzione di una nuova nave da pesca.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, lettera a), sostituire la cifra: « 300.000 » con la seguente: « 400.000 »;

Al secondo comma, lettera b), sostituire la cifra: « 150.000 » con la seguente: « 200.000 ».

Pongo in votazione l'emendamento Grippo al secondo comma, lettera a).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Grippo al secondo comma, lettera b).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 22.

(Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici).

Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 21.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

(Concessione dei contributi a fondo perduto).

La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Mi-

nistro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato, composto da:

a) il direttore generale della pesca marittima, che lo presiede;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;

c) due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) i direttori degli istituti di cui ai nn. 5), 7), 8), 9) e 11) dell'articolo 6;

e) tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative designati dalle associazioni stesse;

f) tre rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul fondo per il credito peschereccio.

Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso.

Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'articolo 3.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei membri.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di al-

tre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere la seguente lettera:

« g) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ».

Gli onorevoli Contu e Pernice hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma la seguente lettera:

« g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ».

BOCCHI. Ritiriamo l'emendamento Contu e Pernice.

GRIPPO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Baghino.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 24 al 29 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 24.

(Modalità e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti).

Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni.

Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della marina mercantile, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.

Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalità previsti dall'articolo 19, per la durata indicata al terzo comma dell'articolo 14, lettere b) e c).

(È approvato).

ART. 25.

(Priorità a favore delle cooperative).

Nella concessione dei contributi a fondo perduto e dei mutui a tasso agevolato hanno priorità le richieste delle cooperative dei pescatori e dei consorzi di cooperative di pescatori che provvedono direttamente alla distribuzione, alla commercializzazione e alla lavorazione del pescato o dei prodotti dell'acquacoltura.

(È approvato).

ART. 26.

(Organizzazione delle iniziative promozionali).

Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'articolo 1:

a) incremento del consumo dei prodotti della pesca marittima in particolare del pesce azzurro e di altre specie massicce poco utilizzate;

b) spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo più accessibile.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni di produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi.

Esso è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.

(È approvato).

ART. 27.

(Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima).

Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli Uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero della marina mercantile in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963.

(È approvato).

ART. 28.

(Norme di attuazione).

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 29.

(Commissione consultiva centrale per la pesca marittima).

L'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mer-

cantile o da un suo delegato, è così composta:

a) il direttore generale della pesca marittima;

b) il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima;

c) tre funzionari del Ministero della marina mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria;

g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della Direzione generale servizi veterinari e della Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;

m) un rappresentante del Consiglio superiore della marina mercantile;

n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione;

o) il direttore dell'Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima;

p) il direttore del laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e culture di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperative a base nazionale;

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile e durano in carica un triennio; quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta.

Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

(Commissioni consultive locali per la pesca marittima).

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è modificato come segue:

« I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento ma-

rittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lettere f), h), i), l), m) e q) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione ».

Gli onorevoli Pernice, Cominato, Bocchi, Amodeo, Potì e Tamburini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le seguenti parole: « i componenti di cui alle lettere f), h), i), l), m) e q) possono essere confermati una sola volta ».

PERNICE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 31 al 34 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 31.

(Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile).

Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, è elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.

(È approvato).

ART. 32.

(Abrogazioni espresse).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 33.

(Oneri finanziari).

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1981-1983 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 2 miliardi.

(È approvato).

ART. 34.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(Norme transitorie).

Il primo piano nazionale della pesca è predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le regioni potranno fornire entro 6 mesi dalla predetta data.

In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro della marina mercantile è autorizzato, per il periodo di 12 mesi decorrente dall'entrata in vigore della presente legge, a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito

peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:

a) nel rispetto degli obiettivi fissati nell'articolo 1;

b) in conformità alle priorità, ai vincoli ed alle linee stabilite in uno schema preliminare di piano approvato dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere le seguenti parole: « secondo le norme contenute nel regolamento di cui al precedente articolo 28 e ».

BOCCHI. Ma l'articolo 28 non è un regolamento.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Nell'articolo 28 vi è l'impegno del ministro della marina mercantile ad emanare entro tre mesi il regolamento di attuazione.

PRESIDENTE. Ho qualche perplessità sulla rispondenza dell'articolo 35 al parere della I Commissione affari costituzionali che ha osservato che « la facoltà al ministro di concedere contributi all'atto dell'approvazione della legge anche prima dell'approvazione del piano generale deve essere subordinata all'emanazione del regolamento di attuazione e alla predisposizione di uno schema preliminare di piano ». Ricordo che l'articolo di cui stiamo discutendo è una norma transitoria. La I Commissione affari costituzionali non ha però ritenuto sufficiente questo particolare, ed ha fornito il parere di cui ho detto. Ora, mi pare che l'emendamento presentato non soddisfi quella condizione.

LUCCHESI. La seconda richiesta della I Commissione affari costituzionali mi pare priva di fondamento.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

PRESIDENTE. Ieri sera avevamo deciso che gli interventi fossero effettuati in base alle norme contenute in un apposito regolamento, ed avevamo introdotto il termine di tre mesi, di cui alla lettera *b*) del secondo comma.

BOCCHI. L'emendamento proposto dal relatore potrebbe essere così meglio formulato: « secondo le norme di cui al precedente articolo 28, e ad uno schema preliminare di piano, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

NONNE, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Pregherei la Commissione di approvare l'emendamento nel testo proposto dal relatore che, da un lato, ottempera alla condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali, e, dall'altro, consente al Ministero di avere uno strumento per operare in termini ragionevolmente brevi. Si tenga presente che ci sono una serie di disposizioni sulla pesca (ad esempio, quelle legate al *bunker*) che risultano connesse all'entrata in vigore di questa legge. In tre mesi il regolamento si può stendere, mentre difficilmente si potrebbe nel medesimo tempo predisporre uno schema preliminare di piano, che è più impegnativo.

GRIPPO, Relatore. Possiamo aggiungere, alla fine dell'articolo, le seguenti parole: « e adottato dal ministro della marina mercantile con proprio decreto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al secondo comma, di cui ho prima dato lettura.

(E approvato).

Il relatore, onorevole Grippo, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, lettera b), aggiungere dopo le parole: « della presente legge » le altre: « e adottato dal ministro della marina mercantile con proprio decreto ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 35 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Riprendiamo ora l'esame degli articoli 4 ed 8, a suo tempo accantonati, con i relativi emendamenti, dei quali ho già dato lettura.

GRIPPO, Relatore. Desidero pregare lo onorevole Baghino di ritirare il suo articolo aggiuntivo 4-bis.

BAGHINO. Lo ritiro e ne preannuncio la trasformazione in ordine del giorno. Desidero però spiegare le ragioni che mi avevano indotto a presentarlo.

Il relatore dice che la norma cui io mi riferivo esiste già nel decreto ministeriale del 30 luglio 1979.

Il quarto comma dell'articolo 4 di tale decreto dovrebbe essere modificato nel senso di permettere la pesca delle vongole, a richiesta degli interessati, anche nelle acque di compartimenti contigui a quello che ha rilasciato il permesso, facendo accordare la relativa autorizzazione dal capo compartimento competente.

Presenterò un ordine del giorno in tal senso.

GRIPPO, Relatore. Vorrei pregare anche il gruppo comunista di ritirare il proprio emendamento, quello del regime delle zone di pesca, che rappresenta un limite alla programmazione.

PERNICE. Anche se il senso del nostro emendamento non voleva essere contrario alla programmazione, dichiariamo di ritirarlo.

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Pernice ed altri hanno presentato un emendamento al primo comma.

GRIPPO, Relatore. Esprimo parere favorevole.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pernice ed altri.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al quarto comma.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 8.

BAGHINO. Insisto perché venga approvato il mio emendamento che prevede la presenza di quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

MARZOTTO CAOTORTA. Non posso non esprimere alcune preoccupazioni sul contenuto dell'articolo 8, cioè sulla necessità di creare un istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima soprattutto dopo che, sempre nell'ambito di questo provvedimento, si è dato vita a due comitati. Non vorrei che noi creassimo ulteriori enti inutili, per cui invito i colleghi a riflettere su questo punto.

MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei precisare che per quanto riguarda la sostanza della sua obiezione, onorevole Marzotto Caotorta, essa si era già posta in seno al Comitato ristretto ed è stata risolta in questo modo: per la applicazione della legge non è prevista la commissione centrale che si trasforma in comitato. In pratica, modifichiamo il funzionamento della commissione centrale per la pesca sempre facendo riferimento alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

MARZOTTO CAOTORTA. A me sembra che il testo non sia chiaro, perché può far pensare che quello che prima si chia-

mava comitato oggi si chiama commissione.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Agli effetti della legge del 1965, è necessario che si continui a chiamare commissione questo organismo, che stiamo modificando per renderlo più funzionale. Ricordo, inoltre, che la suddetta legge fa esplicito riferimento, per alcuni punti, al parere espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Diversamente, a noi non resterebbe altro che modificare quella legge.

MARZOTTO CAOTORTA. Entrambi gli articoli al nostro esame parlano della composizione di questo organismo. Io non riesco a capire bene la differenza esistente, in specie, tra l'articolo 3 e l'articolo 29. A mio giudizio, è sufficiente un comma in cui si dica che a questa commissione sono demandati tutti i compiti previsti dalla legge del 1965. L'aspetto politicamente più importante è, a mio giudizio, il fatto che non vedo la necessità di prevedere con norma due distinti comitati.

LUCCHESI. In effetti, in base al meccanismo di questa legge, potrebbe appalesarsi una duplicazione di organi, duplicazione che è più apparente che sostanziale. In realtà, la legge del 1965 non viene modificata, e lo strumento consultivo di carattere generale in materia di pesca marittima è la commissione consultiva centrale. Solo ai fini della programmazione (è questo il dato innovativo del provvedimento) la commissione prevede il suo trasformarsi in comitato nazionale. Quest'ultimo istituto è un organismo attraverso il quale si possono acquisire notizie e svolgere indagini in materia.

PRESIDENTE. La realtà è che la norma, come ha detto l'onorevole Lucchesi, prevede due organismi, uno dei quali diventa comitato per la definizione del programma. Una volta definito, tale organismo ridiventa commissione consultiva centrale.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

FEDERICO. La composizione del comitato è uguale a quella della commissione ?

PRESIDENTE. No, è integrato.

Informo la Commissione che il Governo, in aderenza al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato la seguente nuova formulazione degli ultimi due commi del suo emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 8 con il seguente:

« Si applicano all'istituto, per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale nonché il suo stato giuridico ed economico, le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il regolamento organico è approvato su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite nello stesso termine le norme di organizzazione dell'istituto ».

Anche negli altri enti pubblici costituiti con legge, la legge enuncia le linee generali dell'ordinamento e funzionamento, mentre per tutte le modalità esecutive e organizzative si rinvia al regolamento.

Ai fini di una maggiore comprensione desidero precisare che l'emendamento Pernice ed altri non mira a fugare le preoccupazioni espresse dalla I Commissione, ma riguarda soltanto il trattamento del personale, mentre l'altro — sempre a firma Pernice ed altri — riguarda l'organizzazione dell'istituto.

GRIPPO, *Relatore*. Credo che l'emendamento che recepisce i suggerimenti della I Commissione debba essere iscritto.

PRESIDENTE. Ciò indipendentemente dall'emendamento Pernice ed altri relativo

al trattamento del personale, perché esso è compatibile con quello da lei citato.

CUFFARO. Per fugare le preoccupazioni espresse circa la funzione e l'inquadramento dell'istituto rispetto agli altri egualmente operanti nel settore della ricerca, proporrò un altro emendamento da collocare come cappello all'articolo 8.

Ritengo che le perplessità del collega Marzotto Caotorta non abbiano ragion di essere e ad esse ha già risposto l'onorevole Lucchesi. Esistono, infatti, delle differenze nei compiti del comitato e dello istituto che è un ente eminentemente scientifico che si occupa esclusivamente di ricerca, mentre il comitato dovrebbe coordinare tutte le iniziative inerenti al settore della pesca. Dei dubbi possono sorgere circa il quadro all'interno del quale l'istituto debba operare; a questo proposito le preoccupazioni del collega Marzotto Caotorta sono senz'altro giustificate. Esistono, infatti, laboratori del CNR che si occupano degli stessi problemi — quale quello di Mazara — ed altri stanno per essere istituiti. Pertanto, è legittimo chiedersi come la loro attività possa raccordarsi con quella di un istituto creato *ex novo*.

Se volessimo affrontare, per risolverlo, questo problema in questo momento, credo che non potremmo concludere oggi l'*iter* del disegno di legge. Non dimentichiamo, però, che ci troviamo di fronte ad una nuova prospettiva: quella del riordino complessivo della organizzazione degli enti pubblici di ricerca e della riforma della organizzazione della ricerca scientifica nel suo complesso. Credo, quindi, che in questo quadro, le cui linee dovremo tracciare quanto prima — ed a questo fine sono state presentate proposte di legge riguardanti il CNR oltre che un disegno di legge —, possa essere collocata la attività dell'istituto ed essere quest'ultimo assorbito dal CNR, o costituire struttura a sé stante.

Pertanto, proprio per marcare questa possibilità, premetterei all'articolo 8 una indicazione di programma che potrebbe essere del seguente tenore: « In attesa

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

della riforma dell'organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca...». Tale indicazione credo sia necessaria anche perché i tempi della riforma potranno essere abbastanza lunghi, per cui, al momento del riordino del settore, avremo già preconstituita la possibilità di stabilire con certezza la collocazione dell'istituto in questione nell'ambito della nuova organizzazione del CNR. Mi auguro che quest'ultimo venga ristrutturato su una base dipartimentale in modo tale che il dipartimento della pesca possa assolvere tutte le funzioni che si vogliono conferire all'istituto di cui al disegno di legge in discussione.

Personalmente non mi illudo circa la organizzazione di un istituto di questo tipo: sappiamo tutti quali siano le dolenti note che caratterizzano gli enti pubblici di ricerca; corriamo quindi il rischio di essere accusati di aver dato vita ad un ente di scarso livello scientifico: proprio per evitare tale rischio diventa opportuno un suo inquadramento nell'ambito di una riforma, anche se a venire.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cuffaro, Pernice e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

All'inizio dell'articolo 8 premettere le seguenti parole:

« In attesa della riforma dell'organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca ».

GRIPPO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

Per quel che riguarda la nuova formulazione dell'articolo 8 che deriverebbe dall'eventuale approvazione degli emendamenti presentati, sarei dell'opinione di inserire, dopo le parole: « licenza media », l'emendamento Pernice ed altri relativo al trattamento del personale e infine inserirei quello del Governo, ferma restando la correzione al primo comma suggerita dal collega Cuffaro.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo propone di inserire il seguente periodo: « Si applicano, per quanto riguarda il reclutamento e la disciplina del personale, il suo stato giuridico ed economico nonché l'amministrazione, le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

L'emendamento comunista, infatti, analizza solo le questioni relative al trattamento economico, mentre la legge n. 70 investe un ambito molto più vasto; la proposta del Governo, inoltre, supera le perplessità della I Commissione affari costituzionali che vuole che la struttura dell'istituto sia definita in base alla legislazione vigente e che si richiami all'articolo 97 della Costituzione.

Il Governo propone ancora di stabilire che: « Con decreto del ministro della marina mercantile sono definite nello stesso termine le norme di organizzazione dell'istituto », le quali ultime, come è noto, non sono mai fatte con legge. A questo punto, non resterebbe altro che armonizzare l'emendamento del Governo con quello riguardante, più specificatamente, il trattamento economico.

GRIPPO, *Relatore*. Non credo sia possibile eliminare la prima parte del testo dell'emendamento precedentemente presentato dal Governo. Ripeto che, secondo me, è opportuno inserire, dopo le parole: « licenza media », l'emendamento comunista ed alla fine quello del Governo riguardante l'ordinamento dell'istituto.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ho paura che ricadiamo nell'ambito dell'articolo 97, se sopprimiamo la prima parte.

CUFFARO. La legge n. 70 comprende anche il Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dello articolo 8 demanda ad un decreto ministeriale la definizione della struttura dell'istituto in questione. La I Commissione affari costituzionali ci ha fatto un richia-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

mo perché l'articolo 97 della Costituzione prevede che ciò si faccia tramite legge. L'emendamento presentato dal Governo dovrebbe rispondere alla preoccupazione della I Commissione affari costituzionali.

NONNE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Noi intendiamo fare riferimento alla legge n. 70, che prevede la normativa per gli enti pubblici e che si riferisce anche al Consiglio nazionale delle ricerche.

CUFFARO. Il richiamo alla legge n. 70 non basta per accogliere il parere della I Commissione affari costituzionali.

TOMBESI. Mi sono reso conto che la Commissione è, per la maggior parte, orientata all'accoglimento dell'emendamento Cuffaro: vorrei sapere se questo è assorbito da quello del Governo.

CUFFARO. La questione del personale la si risolve agganciandolo a quello del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui quindi, qualsiasi cosa accada, seguirà la sorte. E poi insorto il problema per cui l'ordinamento dev'essere fissato per legge: il Governo intende, per l'ordinamento medesimo, fare riferimento alla legge n. 70.

PRESIDENTE. In questo modo verrebbe eliminato il decreto da farsi da parte del ministro della marina mercantile.

Vorrei, a questo punto, ricapitolare la situazione per quanto concerne gli emendamenti presentati all'articolo 8.

Vi è un emendamento Cuffaro tendente a premettere all'inizio dell'articolo il seguente periodo:

« In attesa della riforma dell'organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca ».

Vi sono poi l'emendamento preannunciato dall'onorevole Marzotto Caotorta alla lettera d), il secondo emendamento Cuf-

faro, ed infine l'emendamento del Governo che, negli ultimi due commi, è stato così riformulato: « Si applicano all'istituto, per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale, le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite nel termine di 6 mesi le norme di organizzazione dell'istituto ».

MARZOTTO CAOTORTA. A mio avviso le parole « le norme di organizzazione » sono migliori di quelle « le norme necessarie per il funzionamento », però il ministro dovrebbe emanare un regolamento dell'istituto. In tal senso desidero presentare formale emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzotto Caotorta ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento governativo:

Sostituire le parole: « le norme di organizzazione » *con le altre:* « i regolamenti organizzativi ».

MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Sono contrario a questo subemendamento per una ragione di semantica; è migliore la formulazione « le norme ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il primo emendamento Cuffaro.

(E approvato).

L'onorevole Marzotto Caotorta ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera d) del sesto comma.

MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Esprimo parere contrario.

MORAZZONI. Sono dell'opinione che si debba prevedere la partecipazione del direttore dell'istituto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

CUFFARO. Il direttore partecipa, ma non vota.

MARZOTTO CAOTORTA. Il direttore è un organo distinto dal consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Morazzoni ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Marzotto Caotorta:

Aggiungere al sesto comma le seguenti parole: « Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'istituto ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Marzotto Caotorta.

Passiamo all'emendamento Baghino.

GRIPPO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

FARAGUTI. Io voterò a favore dello emendamento Baghino.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E respinto).

Passiamo al subemendamento Marzotto Caotorta relativo ai regolamenti di organizzazione, di cui ho già dato lettura.

GRIPPO, *Relatore*. Sono contrario.

MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Marzotto Caotorta, non accettato dal relatore né dal Governo.

(E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, con le modifiche testé approntate.

(E approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Poti, Amodeo, Tamburini e Baghino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

nell'esprimere il compiacimento per la sollecita approvazione, per la prima volta in forma organica, della legge per il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

nel riconoscere il rilevante aspetto sociale della pesca sportiva, occasione di svago e di occupazione del tempo libero e che tuttavia non deve creare motivi di contrapposizione per la pesca professionale;

invita il Governo

a modificare, d'intesa con le categorie interessate, alcune disposizioni del decreto ministeriale 7 gennaio 1980.»

(0/1989-1593-2090/1/10)

MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Lo accetto.

POTI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Baghino e Parlato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

nell'atto di approvazione del disegno di legge relativo al piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima,

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

invita il Governo

ad assumere la iniziativa necessaria per fare sì che l'articolo 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1979, recante le norme per la "regolamentazione della pesca delle vongole nel mare Adriatico", contenga anche la norma — con opportuna modifica del quarto comma — per cui "a richiesta degli interessati la pesca delle vongole può essere effettuata anche nelle acque di compartimenti contigui a quello che ha rilasciato il permesso. La relativa autorizzazione sarà accordata dal capo compartimento, al quale dovranno essere indirizzate le domande, entro 60 giorni dall'inoltro delle stesse".

(0/1989-1593-2090/2/10)

MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Lo accetto.

BAGHINO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Baghino e Parlato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

in riferimento alle iniziative che si rendono necessarie per la concreta promozione razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare,

invita il Governo

ad intervenire attraverso gli organi competenti perché le regioni diano luogo ad efficaci iniziative atte alla formazione e riqualificazione degli addetti alla pesca, mediante corsi di addestramento professionale su materie concernenti la gestione tecnico-amministrativa ».

(0/1989-1593-2090/3/10)

MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Lo accetto.

BAGHINO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pernice, Cominato, Tamburini, Pani e Bocchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

in occasione della approvazione della legge per il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

ritenuto il grave depauperamento delle risorse ittiche in atto in alcune zone delle acque territoriali italiane;

considerato che è necessario, nell'ambito del piano nazionale, adottare misure per il ripopolamento ittico e, in particolare, di protezione di determinate zone, così come da anni attuato da parte dei paesi rivieraschi, attraverso l'introduzione del cosiddetto « fermo biologico »

impegna il Governo

ad attuare con urgenza la delimitazione di precise zone in cui vietare tassativamente per determinati periodi dell'anno la pesca, nell'ambito nazionale, e ad assicurare le necessarie misure di salvaguardia ».

(0/1989-1593-2090/4/10)

MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. In questo caso il ministro sarebbe costretto ad anticipare i contenuti della politica della pesca *ante litteram*. Quello che posso dire è che parlerò del contenuto di questo ordine del giorno nella prima seduta del comitato di gestione. In questo senso lo posso accogliere a titolo di raccomandazione.

BOCCHI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tombesi, Lamorte, Grippo, Marzotto Caotorta, Federico e Morazzoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

in occasione della approvazione della legge per il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, riafferma il significato sociale della pesca

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

sportiva che offre a chi la pratica una occasione di impegno personale e di sana occupazione del tempo libero e che non si contrappone alla pesca professionale;

riconosce la validità in linea generale del decreto ministeriale 7 gennaio 1980 che consente l'esercizio della pesca sportiva nei limiti dell'impiego degli strumenti di cattura di limitata capacità;

esprime la preoccupazione per le deroghe che vengono consentite alla pesca a strascico rispetto alla distanza di tre miglia dalla costa ed ai 50 metri di profondità, che sommate agli abusi provocano la distruzione dell'*habitat* della fauna ittica e che contrastano con gli sforzi che vengono fatti con la presente legge per la razionale utilizzazione delle risorse e per il ripopolamento ittico;

invita il Governo

a provvedere affinché ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sia consentito anche alla FIPS di nominare guardie giurate, come d'altra parte già consentito in qualche compartimento marittimo, riconfermando anche così l'apprezzamento per la responsabile azione condotta dalla Federazione per la tutela del patrimonio ittico nazionale».
(0/1989-1593-2090/5/10)

TOMBESI. Gli articoli 20 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, dettano disposizioni in ordine alla nomina delle guardie giurate. Attualmente gli organi competenti a tale nomina trovano alcune difficoltà nell'esplicazione delle proprie funzioni, per cui, con l'ordine del giorno testé letto dal presidente, si invita il Governo a consentire alla FIPS di nominare le guardie giurate, eliminando, tra l'altro, una disparità di fatto esistente tra i compartimenti e derivante dal fatto che quanto si chiede con l'ordine del giorno è già consentito in alcuni di essi.

MARZOTTO CAOTORTA. Una delle più importanti motivazioni sottostanti all'ordine del giorno è che molte navi-pescherec-

cio vanno rastrellando sottocosta il fondo del mare con reti a strascico, mentre le capitanerie di porto non dispongono di personale sufficiente ad impedire questi abusi. Prima della emissione del decreto ministeriale erano i pescatori sportivi a denunciare queste violazioni di legge, consentendo alle capitanerie di intervenire. Ciò oggi non avviene più perché i pescatori sportivi non sono più incentivati in modo adeguato alla tutela del patrimonio ittico, per cui nessuno denuncia gli abusi che, per altro, sono anche aumentati.

BAGHINO. Vorrei ricordare al ministro che egli ha precedentemente accettato un certo ordine del giorno.

MANNINO, Ministro della marina mercantile. Ho capito cosa il collega Baghino mi invita a ricordare e vorrei, quindi, far presente alla Commissione l'opportunità di consentire, alla luce di ordini del giorno riguardanti argomenti a volte contrastanti, ed alla luce anche della serietà e della correttezza che devono caratterizzare i rapporti tra Governo e Parlamento, una certa elasticità nell'accoglimento degli stessi come raccomandazione, tenendo conto anche del fatto che la materia di cui si tratta dovrà essere portata dinanzi al comitato di gestione nel quale si chiarirà il senso degli indirizzi indicati.

Fatta questa precisazione, dichiaro di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno Tombesi ed altri.

LUCCHESI. Mi associo all'ordine del giorno Tombesi ed altri apponendovi anche la mia firma.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

POTI. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

LUCCHESI. Confermo il voto favorevole al testo in esame.

COMINATO. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento, sulla base

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

delle considerazioni svolte da diversi suoi componenti nel corso della discussione.

BAGHINO. Preannuncio il mio voto favorevole al provvedimento, pur con le riserve espresse durante i miei interventi.

PRESIDENTE. Propongo che il testo unificato del disegno e delle proposte di legge abbia il seguente titolo. « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge (1989); proposte di legge Lucchesi ed altri (1593); Pernice ed altri (2090), *in un testo unificato e con il titolo:* « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima » (1989-1593-2090).

Presenti e votanti . . .	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodeo, Baghino, Baldassari, Benco Gruber, Bernardi Guido, Bocchi, Calamini, Cominato, Contu, Cuffaro, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Grippo, Lamorte, Lucchesi, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Ottaviano, Pani, Pavolini, Pernice, Picano, Potì, Rubino, Russo Ferdinando, Tamburini, Tombesi.

La seduta termina alle 14,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO